

ARTE GENOVA

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

PROCEDURA APERTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ AZIENDALE, COMPRENSIVI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI IVI INCLUSA LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS. 36/2023, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROPONENTE – **LOTTO C1.1**

CUP: Assegnato dal GSE al Proponente

CIG: B9CAD696BA

Richiesta di chiarimento n. 2

1) Con riferimento alla suddivisione delle prestazioni previste nella tabella di pag. 13 del disciplinare, si chiede di confermare se, tutti i lavori rientranti nelle categorie SOA previste in gara possono considerarsi subappaltabili al 100% in quanto riconducibili alle prestazioni secondarie.

2) Con riferimento a quanto previsto dal par. 10.2. del disciplinare di gara che di seguito si riporta: “Stante quanto previsto dall’art. 193/12 del Codice i concorrenti dovranno presentare unitamente all’offerta anche una fideiussione del 2,5% del valore dell’investimento, pari ad Euro 310.418,55, in una delle modalità di cui all’art. 106 del Codice a garanzia del pagamento delle somme spese per la predisposizione della Proposta, come indicate in premessa”. Si chiede di confermare che tale garanzia non sia dovuta in quanto non più prevista dal nuovo Codice.

RISPOSTA

- 1) Sulla base di quanto previsto nel Bando di Gara *“La prevalente esecuzione dei lavori della categoria prevalente deve essere assicurata dall’appaltatore che non potrà pertanto affidare in subappalto un importo maggiore del 49,99% dei relativi lavori a soggetto terzo”.*
- 2) Sulla base di quanto previsto nella *lex specialis* riportata sul Disciplinare di Gara e sul Bando la cauzione pari al 2,5 % costituisce un obbligo per la partecipazione ed è costituita in tale entità in quanto limite superiore ammissibile dei costi sostenuti per la predisposizione della proposta. Ai sensi del comma 12 dell’art. 193 del Codice, infatti, il pagamento di tali costi è a carico dell’eventuale aggiudicatario a favore del Promotore/Proponente qualora quest’ultimo non eserciti il diritto di prelazione; inoltre, sempre ai sensi dello stesso comma 12, *“se il promotore ovvero il proponente esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore ovvero del proponente, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta”.*
Sulla base di quanto riportato nel bando di gara, tuttavia, *“le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere oggetto di integrazione o, di sanatoria attraverso la procedura*

di soccorso istruttorio” che, pertanto, nel caso di mancata presentazione sarà attivato nei termini previsti nel bando stesso. Nel caso in cui, infine, alla scadenza fosse presentata un’unica offerta, alla luce della Delibera ANAC del 20/06/2023 e del principio di risultato, l’eventuale mancata presentazione di tale garanzia scadrebbe “a mero adempimento formale non più preposto alla tutela di alcun interesse sostanziale”. Solo in quest’ultimo caso, pertanto, la mancata presentazione non comporterebbe l’esclusione dalla procedura.

IL RUP

(Ing. Giovanni Paolo Spanu)